



9854 / 16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*ACR*

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 02/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO  
Dott. ELISABETTA ROSI  
Dott. ANTONELLA DI STASI  
Dott. ENRICO MENGONI  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA N. 3772/2015  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37456/2015  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DM N. IL X /1950

avverso la sentenza n. 3154/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 23/03/2015

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Paolo Cuvved*  
che ha concluso per *l'annullamento*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Luigi Greco*

*Greco sul foglio di  
Rotta che si riferisce ai mobili di  
nesso*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2012 il Tribunale di Pisa ha dichiarato **DM** responsabile del delitto di cui agli artt. 61, n. 5 e 11, c.p., e 609 bis c.p., perché con violenza, consistita nel costringere a rimanere in posizione supina la paziente stesa sul lettino delle visite, nonché nel prendere tra le mani il viso della donna, avvicinandolo al proprio, costringeva **GB** a subire atti sessuali consistenti nell'avvicinare il proprio viso all'addome della paziente sdraiata sul lettino, nell'afferrare il viso della paziente avvicinandolo al proprio, leccandole il naso e dicendole "sei il mio incubo notturno, mi fai impazzire", fatto aggravato dall'aver approfittato delle circostanze di luogo, un ambulatorio medico, e di persona, la paziente stesa sul lettino, tali da ostacolare la difesa della persona offesa, nonché dall'aver agito con abuso di prestazioni di opera, trattandosi di medico in visita alla paziente, ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5) c.p., ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 609 bis ult. comma c.p. prevalente sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione, pena sospesa per il termine e alle condizioni di legge; fatto commesso in Pisa, il 3 giugno 2008.
2. Con sentenza del 23 marzo 2015, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 610 c.p. e, concesse le circostanze generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha rideterminato la pena nei confronti di **DM** in giorni venti di reclusione, revocando le pene accessorie previste dall'art. 609 bis c.p. e confermando nel resto la condanna. Rilevava la Corte territoriale che, la valutazione complessiva del fatto consentiva di escludere che la condotta dell'imputato fosse connotata da un intento libidinoso per l'assenza di elementi tali da ricondurre la condotta alla fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., non potendosi sminuire la circostanza che, nel corso della visita, il medico si era comportato in modo ineccepibile, quando avrebbe potuto invece cogliere una migliore occasione per approfittare del momento e del ruolo assunto, a fini sessuali. Nondimeno l'azione posta in essere dall'imputato poteva essere ricondotta all'art. 610 c.p., perché, stringendo il viso della paziente tra le sue mani e leccandole il naso, il **D** aveva costretto la donna a subire la sua condotta, in quanto l'imputato aveva impedito il movimento della paziente, esercitando in tal modo una vis nei confronti della persona offesa.
3. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 516 c.p.p. in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe corrispondenza tra il fatto ritenuto in sentenza e quello contestato. L'originaria imputazione aveva attribuito rilievo al gesto

"afferrare il viso della paziente avvicinandolo al proprio, leccandole il naso", assunto dalla Corte quale elemento costitutivo del reato di violenza privata. In realtà, l'elemento della violenza, comune alla fattispecie di violenza privata e violenza sessuale, non consente di individuare un nesso di omogeneità tra le due fattispecie incriminatrici. La mancata attivazione del meccanismo della modifica dell'imputazione avrebbe precluso le garanzie ad esso connesse, poiché tra il fatto ritenuto in sentenza e quello contestato non sussiste né omogeneità, né identità; 2) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 516 c.p.p. Nonostante l'espressa richiesta difensiva, il Collegio giudicante avrebbe ommesso di motivare sulla necessità o meno che si dovesse procedere ad una nuova contestazione; 3) La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì illogica con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 610 c.p. Invero, il delitto punisce chi costringe a fare o ad omettere qualcosa, mentre dalla motivazione della sentenza emerge una notevole contraddizione. Infatti, per un verso, i giudici hanno affermato che il ricorrente aveva stretto il viso della persona offesa, leccandole il naso, dall'altra questo gesto viene definito come fugace, esprimendone l'intrinseca irrilevanza sul piano degli effetti concreti; 4) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 131 bis c.p. La sentenza impugnata nel riqualificare l'originaria imputazione avrebbe fornito i parametri del fatto considerato, limitandosi a rideterminare la pena in giorni 15 di reclusione. I giudici avrebbero dovuto perciò applicare l'art. 131 bis c.p.; 5) Incertezza della pena per contrasto tra dispositivo e motivazione. Dopo aver dato conto dei parametri valutati ai fini della determinazione della pena in giorni 15 di reclusione, inaspettatamente nella parte dispositiva, pur riconoscendosi le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, la pena viene indicata in giorni 20 di reclusione; 6) Omessa applicazione dei benefici di legge. Anche se la sentenza ha esposto le ragioni idonee all'applicazione di una pena minima ed alla concessione della sospensione condizionale della pena e non menzione, ne ha ommesso la concessione senza fornire alcuna motivazione; 7) Il ricorrente ha chiesto, infine, la dichiarazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nel caso in cui il relativo termine fosse maturato all'atto della fissazione dell'udienza.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere respinta la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato non essendo ancora decorso ad oggi il termine lungo di prescrizione.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati. Secondo un principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 14040 del 22/1/2014, Dolente, Rv. 260399) in tema di correlazione tra accusa e sentenza, quando con l'atto di appello la riqualificazione giuridica del fatto sia espressamente richiesta dal Pubblico Ministero, alla mancata interlocuzione dell'imputato sulla eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito non consegue alcuna nullità della sentenza, essendo riconducibile il mancato contraddittorio ad una libera scelta della difesa. Orbene, ritiene il Collegio che il rispetto delle regole del contraddittorio sussiste quando comunque l'imputato abbia avuto modo di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, come avvenuto nel caso di specie, poichè nella motivazione della sentenza impugnata (pag.5), si afferma che lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello aveva chiesto di riqualificarsi il fatto secondo l'art. 610 c.p., dal che se ne deduce che nel corso del giudizio di merito, tale eventuale diversa qualificazione giuridica ben avrebbe potuto essere oggetto di discussione, senza alcuna violazione del diritto di difesa né della correlazione tra accusa e sentenza. Se ne deduce quindi che nessun vizio di motivazione può esser ravvisato nel caso di specie, attesa la espressa richiesta di riqualificazione del fatto da parte del Pubblico Ministero e la mancata interlocuzione sul punto della difesa.

3. Nondimeno, il Collegio ritiene che siano fondati gli ulteriori motivi di ricorso. E' necessario infatti soffermare l'attenzione sulla idoneità della minaccia o violenza, spiegata, nella specie, dall'imputato per la determinazione dell'evento contemplato dall'art. 610 c.p. La fattispecie richiamata tutela la libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà psichica e morale contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Perché attinga la soglia del penalmente rilevante, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà. Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 610 c.p., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o ad influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del soggetto vittima di coartazione. Tale interpretazione si impone sia alla luce del principio di offensività, sia dell'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali,

inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.

4. Considerati tali elementi, la motivazione della sentenza impugnata appare lacunosa nella parte in cui pur ritenendo configurabile il delitto di cui all'art. 610 c.p., perché l'imputato aveva bloccato il movimento della paziente mentre era intenta ad uscire dall'ambulatorio ove era stata visitata, al tempo stesso finisce per definire le modalità dell'azione come "assai fugaci". Pertanto questo Collegio ritiene non appagante né coerente l'argomentazione con la quale è stata ritenuta sussistente l'illecita compressione della libertà fisica della persona offesa e di conseguenza si impone un nuovo esame della vicenda.

5. Del pari, risultano fondate le censure espresse con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla concessione dei benefici di legge, peraltro da intendersi assorbite per effetto dell'accoglimento del precedente motivo. Ad ogni buon conto va precisato che sussiste un contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata, nella quale l'imputato è stato ritenuto meritevole della pena di quindici giorni di reclusione, e il dispositivo, in cui l'imputato viene condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di venti giorni di reclusione, circostanza questa che determina nullità della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 37849 del 19/5/2015, D.G., Rv. 265183).

6. Risultano del pari assorbite tutte le altre censure proposte e, alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Felice Saverio Mannino




ELISABETTA ROSI  
Consigliere Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge.

Il consigliere estensore 1



Il Presidente



CASSAZIONE.net